

Civile Ord. Sez. 2 Num. 32429 Anno 2022

Presidente: MOCCI MAURO

Relatore: CARRATO ALDO

Data pubblicazione: 03/11/2022

R.G.N. 14759/19

C.C. 29/9/2022

**SANZIONI
AMMINISTRATIVE**

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14759/'19) proposto da:

rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Antonio Rizzo e Francesco Cella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, via Toscana, n. 10; - *ricorrente* -

contro

COMUNE DI MILANO (C.F.: 01199250158), in persona del Sindaco - legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti Antonello Mandarano, Antonella Fraschini, Paolo Radaelli e Giuseppe Lepore e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato, sito in Roma, via Polibio, n. 15; - *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 5066/2018 (pubblicata il 21 novembre 2018);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c. .

RITENUTO IN FATTO

1. Con rituale ricorso _____ proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Milano, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 201504300026780000043808 emessa dal Comune di Milano in data 5 novembre 2015, sul presupposto che le sanzioni dalla stessa previste gli erano state addebitate illegittimamente con riguardo al rilevato ingresso in area C con il proprio veicolo, senza tener conto della regolamentazione di detta area nei confronti dei soggetti ivi residenti, oltre ad eccepire la nullità della notificazione della stessa ingiunzione per difetto dei requisiti essenziali dell'atto, anche in virtù della mancanza della sottoscrizione autografa del funzionario responsabile.

Nella costituzione del Comune di Milano, l'adito Tribunale, con sentenza n. 1619/2018, dichiarava l'inammissibilità del ricorso, rilevando che il Rusconi aveva allegato in giudizio un'ingiunzione diversa da quella oggetto della domanda giudiziale.

2. Decidendo sull'appello proposto dal ricorrente, cui resisteva l'appellato Comune di Milano, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 5066/2018 (pubblicata il 21 novembre 2018), lo rigettava, confermando l'ingiunzione di pagamento impugnata e condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado.

A fondamento dell'adottata pronuncia, la Corte milanese rilevava, preliminarmente, l'erroneità dell'impugnata pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto che il ricorrente aveva allegato al ricorso un'ingiunzione non coincidente con quella impugnata, invece idoneamente indicata e prodotta in causa.

Passando all'esame del merito del gravame, il giudice di appello ne ravvisava l'infondatezza, ponendo in rilievo, innanzitutto, che l'ingiunzione, redatta in versione informatica, recava l'indicazione a mezzo stampa del nominativo del funzionario responsabile (conformemente al disposto dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993) e, poi, che l'impugnato documento informatico era stato ritualmente prodotto in giudizio (ed accluso al relativo fascicolo di parte) dal Comune di Milano.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a due motivi, il _____.

Ha resistito con controricorso il Comune di Milano.

Il difensore del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. c.p.c. .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 e la mancata applicazione degli artt. 40 e 23 del d. lgs. n. 82/2005 (nel testo vigente alla data del 5 novembre 2015), sul presupposto che, essendo tenuta la P.A. a formare il documento in modo digitale, non può notificare – come aveva fatto il Comune di Milano nella fattispecie – all'utente sanzionato copia analogica (cartacea) dello stesso e sostituire la firma autografa con l'indicazione e mezzo stampa del funzionario responsabile.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, lettere p) e p-bis), in relazione all'art. 40 del d. lgs. n. 82/2005, per aver la Corte di appello erroneamente qualificato, nell'impugnata sentenza, come

“documento informatico” la copia notificata dell’ingiunzione oggetto di opposizione.

3. Osserva, in via pregiudiziale, il collegio che deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità – formulata con riguardo al primo motivo - dal Comune controricorrente, poiché la Corte di appello, riformando sul punto la decisione di primo grado, ha ritenuto che, indipendentemente dalla inesatta indicazione nell’atto di opposizione dell’ingiunzione impugnata, le ragioni, con lo stesso fatte valere, erano state invero riferite all’ingiunzione debitamente prodotta dallo stesso Comune opposto, sulla quale si era venuto a svolgere legittimamente il contraddittorio.

4. Ciò premesso, il collegio rileva che le due censure sono esaminabili congiuntamente perché connesse, attenendo alla medesima questione giuridica sotto due distinti profili.

L’impostazione complessiva dello sviluppo argomentativo logico-giuridico adottata con il formulato ricorso poggia su un presupposto erroneo di fondo consistente nella confusione della normativa speciale contenuta nell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 (in concreto applicabile alla materia oggetto di causa) con la disciplina normativa dettata dal c.d. Codice dell’amministrazione digitale sulle copie analogiche di documenti informatici, di cui all’art. 23 del d. lgs. n. 82/2005.

A tal proposito è solo il caso di rilevare, in linea preliminare, che il ricorrente non riporta specificamente il contenuto dell’atto di appello in cui avrebbe posto la questione riguardante l’applicabilità della normativa relativa al citato d. lgs. n. 82/2005, risultando, dall’impugnata sentenza, che la doglianza avanzata con il gravame verteva solo sulla erronea applicazione del citato art. 3 del d. lgs. n.

39/1993, ma con riferimento alla sola questione che, nel caso di specie, non erano stati osservati i requisiti da detta norma imposti.

In ogni caso, con riferimento alla formazione dell'ingiunzione opposta, va evidenziato che la costante giurisprudenza di questa Corte ha statuito – proprio in relazione alla redazione degli atti amministrativi in versione informatica – che nell'ipotesi di violazione prevista dal c.d.s. 1992 rilevata a distanza (o in forma differita), il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell'accertatore, potendo essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell'ufficio.

La Corte di appello – sulla base della corretta applicazione di tale disciplina – ha, per l'appunto, accertato che tale modalità era stato ritualmente osservata ed adempiuta con riferimento all'ingiunzione opposta, risultando, perciò, conforme all'art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 39/1993.

E' stato, poi, da questa Corte chiarito (quanto al profilo involto dal secondo motivo) che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove il verbale di contestazione sia redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, la sua notifica al trasgressore avviene, ex art. 385, comma 3, del d.P.R. n. 495 del 1992, mediante modulo prestampato recante unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando dell'organo accertatore, che è parificato *ex lege* al secondo originale o alla copia autentica del verbale medesimo, con conseguente irrilevanza della mancata attestazione di conformità dell'atto notificato al documento informatico (cfr. Cass. n. 20117/2006 e Cass. n. 24999/2016). Si è,

altresì, precisato che nel caso di infrazione stradale rilevata a distanza, oltre al dato che il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell'accertatore, che può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto, non occorre neanche la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell'ufficio (v. Cass. n. 9815/2015).

Questo generale principio è estensibile all'ingiunzione di pagamento che, come nel caso in questione, essendo stata preceduta dall'emissione e notificazione dei verbali di contestazione (divenuti titoli esecutivi), assume la valenza di mero atto riproduttivo, destinato ad dispiegare efficacia solo sul piano della riscossione della pretesa creditoria. Tale conclusione è avvalorata dall'univoco orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in base al quale, in materia di formazione degli atti amministrativi informatici, le disposizioni di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 1993 sono applicabili a tutti i provvedimenti nei quali sia configurabile una formazione con tecniche informatiche automatizzate, ossia quando il tenore del provvedimento dipende da precisi presupposti di fatto e non sussistono le condizioni per l'esercizio di un potere discrezionale, con la conseguenza che – si sottolinea in modo risolutivo – la sostituzione della firma autografa con la mera indicazione del nominativo del responsabile deve ritenersi ammessa tanto per i provvedimenti della fase esattiva, che per quelli inerenti la fase impositiva (cfr., ad es., Cass. n. 12302/2017).

Pertanto, alla stregua delle argomentazioni svolte e della specificità della disciplina in materia applicabile (senza alcuna necessaria correlazione con quella individuata dal d. lgs. n. 82/2005), la

sentenza di appello qui impugnata, adeguatamente motivata, risulta conforme a diritto e merita, perciò, di essere condivisa.

5. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^a Sezione civile in data